



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE  
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E  
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO  
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

---

*Assunto il 27/03/2025*

*Numero Registro Dipartimento 515*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 4442 DEL 27/03/2025**

**Oggetto:** PRESA D'ATTO CONFERIMENTO QUOTE SOCIALI E VARIAZIONE COMPAGINE DELLA SOCIETA' "FARMACIA PARRILLA S.R.L." – TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI CROTONE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “Salute e Welfare”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “Salute e Welfare” della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

**PREMESSO** che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

**-CHE** con decreto dirigenziale n. 5617 del 6 maggio 2004, all'esito del concorso ordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche bandito con D.G.R. n. 5008 del 28 ottobre 1997, rettificata con D.G.R. n. 61 del 20 gennaio 1999, si è provveduto all'assegnazione della titolarità della sede farmaceutica rurale n. 15 del Comune di Crotona e dell'azienda commerciale che vi è connessa, al dott. Parrilla Giuseppe, farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale, autorizzando l'apertura e l'esercizio della farmacia nei locali allora ubicati in Via Percorso Sole n. 5 – Località Canforato;

**-CHE** il giorno 25 giugno 2015, in Catanzaro, con atto pubblico di donazione per notaio dott.ssa Paola Gualtieri, Repertorio n. 160.213, Raccolta n. 49.835, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Catanzaro in data 25 giugno 2015 al n. 3082 Serie 1T, il dott. Parrilla Giuseppe ha donato alla propria figlia dott.ssa Parrilla Rosamaria, che ha accettato, il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Crotona, nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, ubicata in Località Passo Vecchio – Via E. Mattei snc, già di titolarità del donante giusta decreto dirigenziale n. 5617 del 6 maggio 2004;

**-CHE** il negozio giuridico di donazione di azienda e quindi il conseguimento da parte della donataria della titolarità del diritto di esercizio della farmacia, risultava espressamente sottoposto alla condizione sospensiva non retroattiva (in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1360 Cod. Civ.) del rilascio, da parte del Dirigente della Regione Calabria competente per materia, e successiva notificazione individuale, del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa a favore della parte donataria, di cui al combinato disposto dell'art.12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art.12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n.18 e ss.mm.ii.;

**-CHE** con decreto dirigenziale n. 8205 del 6 agosto 2015 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Crotona, nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Località Passo Vecchio – Via E. Mattei snc, dal dott. Parrilla Giuseppe in favore della dott.ssa Parrilla Rosamaria, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale di Crotona;

**-CHE** il giorno 22 ottobre 2019, in Crotona, con atto pubblico per notaio dott. Carlo Perri, Repertorio n. 27.064, Raccolta n. 14.255, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Crotona in data 22 ottobre 2019 al n. 4226 Serie 1T, la dott.ssa Parrilla Rosamaria, farmacista, ha costituito una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale "*Farmacia Parrilla S.r.l.*";

**-CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Parrilla S.r.l.*", fissato in euro 10.000,00, risultava interamente assunto e sottoscritto dal socio unico, dott.ssa Parrilla Rosamaria;

**-CHE** contestualmente, con il medesimo atto pubblico di costituzione di società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico dott.ssa Parrilla Rosamaria, ad integrale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 100% dell'intero capitale sociale, ha conferito in natura in favore della società "*Farmacia Parrilla S.r.l.*" la titolarità del diritto di esercizio dell'omonima farmacia - sede farmaceutica del Comune di Crotona nonché la piena proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, avente ad oggetto l'attività di farmacia ed ubicata in Località Passo Vecchio – Via E. Mattei snc, già gestita sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù del sopracitato decreto dirigenziale n. 8205 del 6 agosto 2015, subordinando l'efficacia del conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

**-CHE** con decreto dirigenziale n. 982 del 6 febbraio 2020 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Crotona, nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Località Passo Vecchio – Via E. Mattei snc, dalla dott.ssa Parrilla Rosamaria in capo alla società a responsabilità limitata unipersonale con denominazione "*Farmacia Parrilla S.r.l.*", avente già quale unico socio la dott.ssa Parrilla Rosamaria, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Pignataro Donatella, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Crotona;

**-CHE** il giorno 9 luglio 2020, in Crotona, con atto pubblico per notaio dott. Carlo Perri, Repertorio n. 27.722, Raccolta n. 14.744, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Crotona in pari data al n. 2089 Serie 1T, la dott.ssa Parrilla Rosamaria, unico socio e titolare dell'intero capitale sociale della società a responsabilità limitata unipersonale "*Farmacia Parrilla S.r.l.*", ha ceduto e trasferito l'intera propria quota di capitale sociale della suddetta

Società, di nominali euro 10.000,00, pari al 100% del capitale sociale, al sig. Parrilla Pietro, che ha accettato ed acquistato;

-**CHE** per effetto dell'intervenuta cessione di quote la dott.ssa Parrilla Rosamaria ha cessato di far parte della compagine della società "Farmacia Parrilla S.r.l.", che risultava composta esclusivamente dal sig. Parrilla Pietro, socio unico;

-**CHE** il capitale sociale della società "Farmacia Parrilla S.r.l.", di euro 10.000,00, risultava interamente assunto e sottoscritto dal socio unico, sig. Parrilla Pietro;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 656 del 27 gennaio 2021 si è provveduto a prendere atto della cessione di quote sociali e, per gli effetti, della variazione intervenuta nella compagine della società a responsabilità limitata unipersonale avente denominazione "Farmacia Parrilla S.r.l.", titolare della sede farmaceutica del Comune di Crotona sita in Località Passo Vecchio – Via E. Mattei snc, avente già quale unico socio il sig. Parrilla Pietro, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Pignataro Donatella, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Crotona;

- **CHE** con nota del 12 marzo 2025 trasmessa a mezzo PEC del 17 marzo 2025, conservata in atti, il sig. Parrilla Pietro, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "Farmacia Parrilla S.r.l.", con sede legale nel Comune di Crotona, Via E. Mattei n. 1, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di conferimento di quote sociali, nella compagine della suddetta Società, come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** il giorno 9 gennaio 2025, in Catanzaro, con atto pubblico di "Costituzione di società a responsabilità limitata" per notaio dott. Sebastiano Panzarella, Repertorio n. 27.729, Raccolta n. 17.858, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lamezia Terme (CZ) in data 10 gennaio 2025 al n. 68 Serie 1T, il sig. Parrilla Pietro, unico socio della società a responsabilità limitata unipersonale "Farmacia Parrilla S.r.l.", ha costituito una società a responsabilità limitata con denominazione sociale "PGD Holding Società a Responsabilità Limitata", in sigla "PGD Holding S.r.l.", avente sede legale nel Comune di Crotona, alla Via E. Mattei n. 1

-**CHE** il capitale sociale della società "PGD Holding S.r.l." fissato in euro 10.000,00, è stato interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente, sig. Parrilla Pietro, mediante conferimento in natura, nella suddetta Società di nuova costituzione, della partecipazione sociale di sua titolarità, del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 100% del capitale sociale della società denominata "Farmacia Parrilla S.r.l.";

-**CHE** per effetto del sopracitato conferimento in natura di quote sociali, il sig. Parrilla Pietro ha cessato di far parte della compagine della società "Farmacia Parrilla S.r.l.", che all'attualità risulta composta esclusivamente dalla società "PGD Holding S.r.l.", socio unico;

-**CHE** il capitale sociale della società "Farmacia Parrilla S.r.l.", di euro 10.000,00, all'attualità risulta interamente versato e sottoscritto dal socio unico, società "PGD Holding S.r.l.";

-**CHE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362, la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "Farmacia Parrilla S.r.l.", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, resta affidata alla dott.ssa Pignataro Donatella, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Crotona;

-**CHE** sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie", in cui si osserva: "(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)";

**RITENUTO** necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

## VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 18 marzo 2025, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal sig. Parrilla Pietro, unico socio della società "PGD Holding S.r.l.", a sua volta unico socio della società "Farmacia Parrilla S.r.l.", attestante l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal sig. Parrilla Pietro, unico socio della società "PGD Holding S.r.l.", a sua volta unico socio della società "Farmacia Parrilla S.r.l.", attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dal sig. Parrilla Pietro, unico socio della società "PGD Holding S.r.l.", a sua volta unico socio della società "Farmacia Parrilla S.r.l.", attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la comunicazione antimafia liberatoria Prot.n. PR\_KRUTG\_Ingresso\_0013057\_20250318 del 20/03/2025, di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ed attestante che a carico della società "Farmacia Parrilla S.r.l." e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

**FATTI SALVI** gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

**PRECISATO CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**1. DI PRENDERE ATTO** della variazione intervenuta, a seguito di conferimento di quote sociali, nella compagine della società corrente sotto la denominazione sociale "Farmacia Parrilla S.r.l.", titolare della sede farmaceutica del Comune di Crotona e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla Via E. Mattei n. 1 (P. IVA 03722190794) in virtù del decreto dirigenziale n. 982 del 6 febbraio 2020, avente all'attualità quale unico socio la società "PGD Holding S.r.l.", sotto la direzione tecnica della dott.ssa Pignataro Donatella, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Crotona;

**2. DI NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

**3. DI TRASMETTERE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Crotona, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Crotona;

**4. DI PRECISARE CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

**5. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**6. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**AMBROSIO OTELLO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**CALABRO' TOMMASO**

(con firma digitale)